

CITTA' DI GALATINA


Provincia di Lecce

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

Sportello Unico Attività Produttive

Corso Principe di Piemonte, 32 - 73013 GALATINA

- C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it -



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N. 03/2019

(Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Sig.ra GRECO Marinella - c.f. GRC MNL 79E41 D862W - in atti meglio generalizzata, in qualità di Legale Rappresentante della società "Officina Tessile S.r.l." - Partita IVA 04552980759 - con sede in Galatina, ha presentato richiesta, acquisita al protocollo del Comune al n. 2063 del 16.1.2019, corredata da attinente documentazione, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e, contestualmente, l'Autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura, rivenienti dall'opificio industriale sito in questo Comune sulla S.P. 362 per Lecce km. 15,700 - Zona Industriale - gestita dal Consorzio ASI Lecce;
- con note di questo Servizio (prott. Rep_Prov_Le/Le-Supro 3325 e 3326 del 15.1.2019) la predetta pratica, corredata da tutta la relativa documentazione allegata, veniva trasmessa rispettivamente alla Provincia di Lecce ed al Consorzio A.S.I. - Centro Direzionale - zona industriale - di Lecce, quali Autorità competenti al fine del rilascio delle predette autorizzazioni;

Vista la comunicazione di attività in deroga da autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 ovvero la comunicazione di avvio dell'attività di cui alla lettera kk-quinquies) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006: "Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti";

Vista l'Autorizzazione n. 19 f/G/s/2019 rilasciata dall'A.S.I. - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - di Lecce (prot. 3268) in data 04.6.2019 per lo scarico delle acque nere e tecnologiche;

Vista la nota della Provincia di Lecce (prot. Rep_Prov_Le/Le-Supro 0038425 del 21.5.2019) con la quale veniva trasmesso l'atto determinativo (Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n. 794 del 20.5.2019 - C.R. 723) di adozione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio del seguente titolo abilitativo di cui all'art.3, comma 1, del citato D.P.R.:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, a favore della società "Officina Tessile S.r.l." - Partita IVA 04552980759 - con sede legale in Galatina - S.P. 362 - km. 15,70, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra GRECO Marinella, - c.f. GRC MNL 79E41 D862W - per il locale artigianale sito in questo Comune alla S.P. 362 km. 15,70, censito in catasto urbano al Foglio 71, Particella 400, *nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni nello stesso riportate.*

Considerato che nei confronti della Sig.ra Greco Marinella non sono pendenti procedimenti di prevenzione come attestato dall'Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Lecce;

Considerato, inoltre, che nei confronti della Società "Officina Tessile S.r.l." e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, come si evince dalla comunicazione del Ministero dell'Interno (prot. PR_LEUTG_Ingresso_0058500_20190522);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"

Visto il Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Visto il D. Lgs. n. 159 del 06.9.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

Visto il Regolamento Regionale n. 26/13: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)";

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 17.1.2019 (prot. 0002289) di conferimento al sottoscritto della funzione dirigenziale della Direzione Territorio e Qualità Urbana, con i relativi Servizi afferenti,

A U T O R I Z Z A

la società "Officina Tessile S.r.l." - Partita IVA 04552980759 - con sede legale in Galatina - S.P. 362 - km. 15.70, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra GRECO Marinella - c.f. GRC MNL 79E41 D862W - agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 oltre alle acque nere e tecnologiche, rivenienti dal locale artigianale sito in questo Comune alla S.P. 362 km. 15,70, censito in catasto urbano al Foglio 71, Particella 400, *nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute, rispettivamente, nell'atto determinativo (Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n. 794 del 20.5.2019 - C.R. 723) assunto dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente - di adozione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e nell'Autorizzazione n. 19 f/G/s/2019 rilasciata dall'A.S.I. - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - di Lecce (prot. 3268) in data 04.6.2019, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.*

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente titolo abilitativo, come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, e si intende adottata salvo diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. Pertanto il titolare della stessa assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene consegnato alla società "Officina Tessile S.r.l.", pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune - Sezione Trasparenza - ed inviato in copia, per quanto di competenza, ai seguenti soggetti:

- Provincia di Lecce - Servizio Ambiente;
- Arpa Puglia - D.a.p. di Lecce;
- A.S.I. - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - di Lecce;
- Comando Carabinieri di Lecce - Nucleo Operativo Ecologico;
- Polizia Provinciale di Lecce.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Lecce, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente titolo abilitativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata, dall'atto determinativo assunto dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, di adozione della relativa A.U.A. e dall'autorizzazione rilasciata dall'A.S.I. - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - di Lecce.

Il presente provvedimento è composto da n. 3 facciate, dal predetto atto determinativo, rilasciato dalla Provincia di Lecce, composto da n. 7 facciate e dall'Autorizzazione allo scarico delle acque nere e tecnologiche, rilasciata dall'A.S.I. di Lecce, composta da n. 2 facciate.

Fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.


La sottoscritta Responsabile del Procedimento attesta che l'istruttoria affidatale è stata espletata nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Galatina, 25 giugno 2019

La Responsabile del procedimento
S.A. Sig.ra *Salvatora MASCIULLO*

Il Collaboratore Istruttore
Sig. Massimo *ANCORA*

Il Dirigente
Arch. Nicola MIGLIETTA



Stamp: *Stampa*

Stamp: *Stampa*



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 794 del 20/05/2019



OGGETTO: OFFICINA TESSILE S.R.L. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, C. 7, DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, PER L'OPIFICIO DI PRODUZIONE TESSILE SITO IN GALATINA (LE) S.P. 362 KM 15,70.

IL DIRIGENTE


Vista la Deliberazione di C. P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021. Poiché alla data del 31 marzo 2019 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, "è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";

Premesso che:

- l'art. 19 del D. Lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";

- l'art. 124 del D. Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ... omissis ... Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ...";
- l'art. 103 del D. Lgs. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: "... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, ... a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, ...";
- l'art. 14, primo comma, del R. R. n. 26/2013 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 6 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;
- il comma 5 dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 stabilisce che la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- l'art. 3, c. 1, del D. P. R. 13 marzo 2013, n. 59 Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), dispone che "Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo



D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

- al paragrafo n° 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 6 del DPR n. 59 del 13.03.2013, regola le modalità di richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che:

- **il SUAP del Comune di Galatina**, con nota acquisita al prot. N° 2183 del 16/01/2019, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59/2013, **l'istanza di A. U. A.** presentata dalla sig.ra Marinella Greco, legale rappresentante della ditta **Officina tessile S.r.l.** P. IVA 04552980759, con sede in Galatina (LE), per l'ottenimento del titolo abilitativo di cui di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. n° 152/06 e del R. R. n° 26/2013;

per il fabbricato artigianale sito in Galatina (LE) alla S.P. 362 km. 15,70, censito in catasto urbano al Foglio n. 71 p.lla 400;

- questo servizio con nota prot. 6530 del 06.02.2019, chiese chiarimenti circa il tipo di attività svolta, in particolare se, con riferimento alle materie prime utilizzate, rientrasse nei casi previsti dall'art. 5 oppure in quelli elencati nell'art. 8 del R. R. n. 26/2013 (attività a rischio di dilavamento di sostanze pericolose);
- il rappresentante legale della società richiedente, con nota acquisita al prot. n. 12302 del 13.03.2019, dichiarò che nell'opificio non vengono movimentate sostanze di cui alla tabella 3A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d. Lgs. n. 152/2006, e che l'attività non rientra tra quelle di cui all'art. 5 del R. R. n. 26/2013;
- **alla suddetta nota era allegata una comunicazione di attività in deroga da autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 272, c. 1, del D. Lgs. n. 152/2006, indirizzata al Comune di Galatina, ovvero la comunicazione di avvio dell'attività di cui alla lettera **kk-quinquies**) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006: "**Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti**";
- alla originaria istanza era allegata la seguente documentazione:
 - relazione tecnico-illustrativa per il trattamento delle acque meteoriche;
 - planimetria dell'immobile ad uso artigianale con impianto raccolta trattamento e smaltimento acque meteoriche;
 - relazione geologica ed idrogeologica;
 - versamento per procedibilità della istanza;
- **per quanto attiene il trattamento delle acque meteoriche** di dilavamento delle superfici impermeabili, si rileva che l'impianto non rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, del R. R. n.26/2013;
- il proponente ha dichiarato che nell'attività da autorizzare non sono presenti il deposito e la movimentazione di sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;
- il R. R. 26/2013 prevede, all'art. 2, per gli impianti di cui al punto precedente, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- **il R. R. 26/2013 dispone, all'art 5., c. 1**, che le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del Regolamento, siano avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro



scarico nei recapiti finali, fermo restando, ove tecnicamente possibile, l'obbligo del riutilizzo di cui all'art. 2, c. 2;

- il suddetto articolo del Regolamento dispone, inoltre, che le suddette vasche di accumulo devono essere dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto e devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive;
- **l'impianto in oggetto ha una superficie impermeabile totale di circa 3.570 mq;**
- **le acque meteoriche** vengono captate in parte per deflusso superficiale e in parte mediante condotte interrate o canale a cielo aperto; le acque vengono intercettate da griglie collocate presso le aperture carrabili e inviate verso un pozzetto, da questo, sono convogliate alle vasche interrate di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione modello Depurtec GN65C, quindi allo **scarico in trincea disperdente**, opportunamente dimensionata;

Visti altresì:

- gli elaborati allegati all'istanza;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/13: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- la L. R. n. 17/2007;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;
- l'attestazione di versamento della somma di euro 258,23, quale deposito di procedibilità della domanda, sul c/c n. 14554737, intestato a Tesoreria della Provincia di Lecce, effettuato dalla ditta in data 11.01.2019;


Tutto ciò premesso,

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

DETERMINA

- **Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), dello stesso D. P. R.: **autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, a favore della ditta **Officina tessile S.r.l.** P. IVA 04552980759, con sede in Galatina (LE), alla S.P. 362 km 15,70, nella persona del legale rappresentante sig.ra Marinella Greco, C. F.: GRMNL79E41D862W, per il locale artigianale sito nel comune di Galatina alla S. P. n. 362, km 15,70, censito in catasto urbano al Foglio n. 71, p.lla 400, nel rispetto della seguenti condizioni;
- la società è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, come da allegata planimetria, le acque meteoriche rivenienti dai piazzali e coperture dell'opificio in oggetto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) i termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento al R.R. n. 26/2013 sono fissati, in 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP competente;
- b) ad opere ultimate, comunicare a questo Servizio, la realizzazione e messa in esercizio degli impianti inviando, altresì, entro 60 giorni dalla ultimazione dell'intervento e comunque prima



dell'attivazione dei sistemi: 1) il certificato di regolare esecuzione dei lavori; 2) schede tecniche di rilevamento degli scarichi approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia del 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;

- d) rispettare, per le acque di scarico, i limiti allo scarico della Tabella n. 4, allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006: per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'all. 5, le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - e) mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - f) eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - g) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - h) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D. M. 10.05.96 n. 392;
 - i) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione degli scarichi, trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N);
 - l) notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;
- la ditta dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e così ogni modifica che intende apportare all'impianto a alla gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, c. 1, del D. P. R. n. 59 del 13 marzo 2013;
 - l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
 - la ditta dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 - questa autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
 - la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

- notificare il presente atto al **SUAP del Comune di Galatina** per il tramite della Camera di Commercio **suap.le@cert.camcom.it** facendo riferimento al seguente codice:

Pratica n. 04552980759-12012019-1107 - SUAP 2159 - 04552980759 - OFFICINA TESSILE S.r.l.

che provvederà a rilasciare l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59/2013, tenendo conto della presente Determinazione;

- il SUAP competente procederà, prima del rilascio dell'A.U.A., alle verifiche previste dal D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- Demandare al SUAP di Galatina la trasmissione del titolo abilitativo finale di A.U.A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

Officina tessile S.r.l.

officinatessile@pec.it

Servizio Ambiente

ambiente@cert.provincia.le.it

Polizia Provinciale

poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it

Dipartimento di Prevenzione ASL dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Lecce

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce sle41034@pec.carabinieri.it

- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Allegato: TAV. Planimetria sistema di trattamento acque meteoriche.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

IL DIRIGENTE

Rocco Merico / INFOCERT SPA

COMUNE DI GALATTINA
Prov. di Lecce

Segnazione Certificata di Inizio Attività

Elaborato grafico inerente il trattamento e lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti da un edificio industriale destinato alla modellazione e lavorazione dei tessuti e capi di abbigliamento.

PROVA DI PROVA

COMUNICAZIONE

PROFESSIONE


PROFESSIONE
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA

PROFESSIONE
CATEGORIA
CATEGORIA

PROFESSIONE
CATEGORIA
CATEGORIA



ESTRATTO DI MAPPA: Foglio 71:
PARIGELLE 400-40 1:400-403-407-408-413



ESTRATTO DAL P.U.B.



ESTRATTO ZONIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI GALATTINA
RIF. AL. 11/0008





BASTOGRAFIA TECNICA REGIONALE
COORDINATE UTM: 49 1908 19 16 18 65876



INGUADRAMENTO DELL'AREA INTERNO ALL'ATTIVITA'

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDI 15/1/00
MARCA DA BOLLO
01000936
01000280A
00178837
4578-00088
IDENTIFICATIVO : 0170867990362
017284001
25/09/2010 12:50:26
46170867990362
0 1 17 096299 03 2





MINISTRE DI GIUSTIZIA

MINISTRE DI GIUSTIZIA



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
LECCE

Spett.le Ditta
Officina Tessile
S.P. 362 Galatina-Lecce km15,700
73013 Galatina

04 GIU 2019

Prot. n° 3268

Oggetto: Trasmissione autorizzazione allo scarico.

In uno alla presente si trasmette autorizzazione allo scarico n° 19 f/g/s/2019 delle acque nere e tecnologiche nella rete fognante consortile, resa ai sensi della Legge 152/06 e s.m.i..

Distinti saluti.

Il Capo Servizio Tecnico
Ing. Leonardo Dimitri





CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
LECCE



AUTORIZZAZIONE N° 19 f/G/s/2019

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL COLLETTORE FOGNANTE
CONSORTILE**

(ai sensi del D.Lgs. 152/99 e succ. mod.)

Il Consorzio ASI di Lecce, ente proprietario del collettore fognante e dell'impianto di depurazione a servizio della Zona Industriale Galatina-Soletto, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/99 e succ. mod. , avendo stabilito i principi ai quali deve essere uniformata la fornitura del servizio ed i rapporti con le aziende allacciate alla rete

VISTA

- la delibera del Commissario Straordinario n° 69 del 26/05/2006 con cui viene approvato il Regolamento di Utenza della Fognatura Consortile;

PREMESSO

- che tutte le imprese allocate nella Zona Industriale di Galatina-Soletto sono obbligate a richiedere a questo Consorzio l'autorizzazione allo scarico, presentando la relativa domanda corredata da documentazione inerente l'estensione dello stabilimento, il numero degli addetti, la posizione delle reti fognanti (nere e pluviali), il punto di scarico nella condotta, le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, elementi indispensabili al fine dell'obbligatorio adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 152/06;

- che la Ditta **Officina Tessile srl** ubicata nella Zona Industriale Galatina/Soletto, agro di Galatina, ha ottemperato alla richiesta ed ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione in data 24.05.2019;



CONCEDE

alla Ditta **Officina Tessile srl** in persona della **Dott.ssa Greco Marinella** in qualità di Legale Rappresentante della Ditta, il diritto di scaricare le proprie acque reflue nella condotta consortile, con il rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99, nonché con il rispetto di tutte le norme emanate ed emanande dell'autorità competente. Il diritto di scaricare viene concesso sulla base delle risultanze della documentazione esibita dalla società, che si assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; detta documentazione deve intendersi parte integrante della presente autorizzazione.

Il Consorzio, ex art. 49 comma 2° del D. Lgs. 152/99, avrà facoltà di eseguire o far eseguire da tecnici incaricati il controllo degli scarichi addebitando i costi dell'azienda fermo restando l'obbligo per la stessa di eseguire ed inviare al Consorzio analisi chimiche sui reflui con cadenza annuale per la verifica dei parametri di legge (art. 7 del regolamento di Utenza).

Qualsiasi variazione del ciclo produttivo che comporti variazione nello scarico autorizzato (qualitativa e quantitativa), importerà automaticamente la decadenza della presente autorizzazione allo scarico e l'obbligo da parte dell'impresa di presentare una nuova domanda di autorizzazione al Consorzio.

La presente autorizzazione ha validità di 4 anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovata un anno prima della scadenza presentando apposita domanda al Consorzio (allegato 3 del regolamento di Utenza Modello 1).

Lecce, 04 GIU 2019

Prot. n. 3268

IL CAPO-SERVIZIO TECNICO
(Ing. Leonardo Dimitri)

